



## COMUNE DI LONATE CEPPINO

Provincia di Varese

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28/06/2021.

#### OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFE TARI PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **19:30** nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nome	Carica Politica	Presente	Assente	Voto
DALLA POZZA CLARA	Sindaco	X		Favorevole
COLOMBO MASSIMO	Consigliere		X	Non vota
CORVEZZO RENZO	Consigliere	X		Favorevole
GUZZETTI GIUSEPPE CLAUDIO	Consigliere	X		Favorevole
CAIMI MAURIZIO	Consigliere	X		Favorevole
PORETTI VERONICA	Consigliere	X		Favorevole
FILIPPI NARCISO	Consigliere	X		Favorevole
FASANO MONICA	Consigliere	X		Favorevole
VANIN SIMONA	Consigliere	X		Favorevole
ZANASCA STEFANIA	Consigliere	X		Astenuto
MARTIGNONI GEROLAMO	Consigliere	X		Astenuto
VOLPATO MARCO	Consigliere	X		Astenuto
CAPELLARO FABIO	Consigliere	X		Astenuto

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA ANTONELLA PIETRI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, DALLA POZZA CLARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Lonate Ceppino non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio (o dai soggetti gestori del servizio) e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 481.847,60;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall'Ing. Gianangelo Pessina;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti,

Deliberazione n. 13 del 28/06/2021

determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'Allegato “A” alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 15.07.2020, redatto secondo i principi cardine contenuti

nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti

Deliberazione n. 13 del 28/06/2021

rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

Ritenuto di ripartire i costi fissi di euro 369.792,88 e variabili di euro 112.054,72 di cui al punto 4.7 della relazione allegata, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze:

85,00% a carico delle utenze domestiche;

15,00% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto che dalla elaborazione dei coefficienti dei Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art.57 bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019 n.124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n.157, sono scaturite le tariffe TARI 2021 indicate nell'allegato F della presente deliberazione;

Preso atto che il totale delle entrate tariffarie computate, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come indicato al punto 4.2 della relazione allegata;

Richiamata la deliberazione consiliare n.9 del 31.03.2021 di istituzione per il Comune di Lonate Ceppino del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019, e la deliberazione della giunta comunale n. 24 del 31.05.2021 di definizione delle relative tariffe le quali, per talune tipologie di utenze non domestiche, vengono applicate in luogo alla TARI;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

prima rata: 10 settembre 2021

seconda rata: 10 novembre 2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 10 settembre 2021

Considerato che:

l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Deliberazione n. 13 del 28/06/2021

a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Varese sull'importo del tributo, nella misura del 4%, qualora deliberato per tempo altrimenti è del 5%;

Dato atto che con D.L. N. 41/2021, comma 5, si stabilisce che per il 2021, i comuni approvano entro il 30 giugno 2021 le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori tecnico/ambiente, tributi e economico/finanziario;

Acquista altresì la dichiarazione di veridicità rilasciata dal Gestore, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione;

Sentita in merito la relazione del sindaco

Preso atto della conseguente discussione come riassuntivamente sotto riportata:

**ZANASCA** : da una verifica del sito Sieco si sono riscontrate alcune anomalie e quindi chiede

Deliberazione n. 13 del 28/06/2021

se siano stati attivati i necessari controlli e se nel piano tariffario siano state inserite premialità per i cittadini virtuosi che producono minime quantità di rifiuti indifferenziati;

**SINDACO:** Sieco è in fase di trasformazione e sta rinnovando le sue tecnologie, tutti i comuni aderenti al Consorzio vogliono che siano attivati maggiori controlli anche perché da alcune verifiche effettuate in piattaforma sono emerse criticità che devono essere superate; è intenzione dell'Amministrazione premiare chi produce meno rifiuti, ma si deve tenere conto che Lonate all'interno di Sieco è uno dei comuni più piccoli e quindi cercheremo di portare avanti le nostre idee e spingere al miglioramento. Proprio in questi giorni partirà il nuovo appalto e si ipotizza un miglioramento gestionale;

**CORVEZZO:** i problemi non riguardano solo la gestione del servizio, purtroppo i cittadini non sempre si comportano correttamente e questo ci costringerà ad attivare maggiori controlli anche attraverso le telecamere e cui seguiranno eventuali provvedimenti sanzionatori;

**SINDACO:** si sta lavorando a migliorare il controllo del territorio ipotizzando di attivare il cosiddetto "controllo di vicinato"

**VOLPATO:** bisogna sforzarsi di creare una città viva che garantisca più tranquillità e possa essere strumento di prevenzione delle azioni vandalistiche;

**SINDACO:** si sono e si stanno organizzando alcuni eventi proprio per vivacizzare il paese, ma bisogna comunque fare i conti con la situazione di emergenza COVID;

**MARTIGNONI:** in merito alle disposizioni tariffarie ha cercato di capire i criteri di determinazione ma ammette di essere spaesato. Ci sono molti fattori che determinano la tariffa che sono avulsi dalla realtà del territorio e dobbiamo anche rientrare nei parametri ARERA entro 4 anni. Dal piano finanziario emerge che la parte variabile avrà una maggiore incidenza, rispetto al 2019, della parte fissa. Queste modifiche è inevitabile che ricadano su alcune tipologie di contribuenti rispetto ad altre. Ritiene che queste scelte non favoriscano i rifiuti prodotti nelle abitazioni, scelta che non condivide.

**RESPONSABILE MALAFRONTI:** chiarisce che la maggior parte delle variazioni tariffarie derivano dalla mera applicazione delle prescrizioni di ARERA, perché in realtà la differenza dei costi di gestione 2020 è del tutto trascurabile;

**MARTIGNONI:** non trova riscontro nei documenti delle affermazioni del Responsabile;

**RESPONSABILE MALAFRONTI:** ribadisce che ora il gestore del Servizio ha meno discrezionalità rispetto agli anni precedenti nella determinazione tariffaria

**MARTIGNONI:** gli piacerebbe avere un confronto per capire come si determinano le tariffe, si sta adottando un provvedimento che merita un maggior approfondimento;

**SINDACO:** assicura che la proposta è stata attentamente valutata sotto ogni aspetto quindi non accetta che si affermi che stiamo adottando un provvedimento senza approfondire il tema.

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n.8 favorevoli, n. 4 astenuti (Zanasca, Martignoni, Volpato, Capellaro) e n. 0 contrari espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;

di validare/approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "F" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura

Deliberazione n. 13 del 28/06/2021

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese;

di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

prima rata: 10 settembre 2021

seconda rata: 10 novembre 2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 10 settembre 2021;

di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

di dare atto che alla presente deliberazione vengono allegati:

Allegato A) PEF 2021 - Comune di Lonate Ceppino

Allegato B) Relazione al PEF 2021 – Gestore del servizio RSU;

Allegato C) Relazione al PEF 2021 – Comune di Lonate Ceppino;

Allegato D) Validazione del PEF 2021 – Ing. Pessina;

Allegato E) Dichiarazione Veridicità PEF 2021 – Legale rappresentante Ente;

Allegato F) Prospetto TARIFFE TARI 2021 e COEFFICIENTI APPLICATI

Quindi successivamente,

Con voti n.8 favorevoli, n. 4 astenuti (Zanasca, Martignoni, Volpato, Capellaro) e n. 0 contrari espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.00 n. 267 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DALLA POZZA CLARA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA ANTONELLA PIETRI

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Delibera.

*Lonate Ceppino , li 24/06/2021*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *MARIA MALAFRONTA*

#### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile della presente Delibera.

*Lonate Ceppino , li 24/06/2021*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *MARIA MALAFRONTA*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che il 28/06/2021 la su estesa deliberazione non soggetta al controllo,  
E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to DOTT.SSA ANTONELLA PIETRI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.